

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, GIANQUINTO e CARUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Modifica dell'articolo 43, comma terzo, della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, disciplina la cessazione degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dal servizio permanente a domanda. È detto nel primo comma che l'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto una età pari a quella prevista nelle tabelle annesses alla legge, ridotta di tre anni, ha diritto alla cessazione dal servizio permanente.

Il comma secondo prevede che per gli ufficiali di Marina e dell'Aeronautica il periodo di servizio e l'età richiesti sono rispettivamente ridotti « di una quantità pari al terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva, o del servizio di volo », con un limite massimo non superiore a cinque anni.

Al terzo comma stabilisce poi che i colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e ufficiali di grado corrispondente potranno, anche prima di avere raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, fare valere il diritto alla cessazione dal servizio permanente, purchè abbiano raggiunto il limite d'età all'uopo richiesto per il grado di capitano o grado corrispondente.

E fin qui tutto bene. L'assurdo viene dopo: all'ufficiale che faccia valere « il diritto » di cui sopra, lo Stato confisca una parte del trattamento pensionistico stabilito per il

grado raggiunto ed incamera i maggiori contributi pensionistici versati dall'ufficiale in base al grado conseguito oltre quello di capitano.

Infatti l'ultima parte del comma terzo dell'articolo 43 detta: « In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano computando a tutti gli effetti il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori ».

Dunque nella ipotesi prevista dalla norma in esame, i maggiori, i tenenti colonnelli ed i colonnelli cessano dal servizio percependo la pensione di... capitano!

Questa norma aberrante venne introdotta nell'articolo 39 della legge 9 maggio 1940, n. 369, e riportata nell'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La legge 16 giugno 1935, n. 1026, prevedeva nell'articolo 50 la ipotesi del comma terzo dell'articolo 43 della legge 113, ma senza decurtazione del trattamento pensionistico, talchè l'ufficiale usufruiva la pensione relativa al proprio grado.

Con l'unito disegno di legge si vuole ripristinare tale situazione.

L'ultima parte del terzo comma dell'articolo 43, che si propone di sopprimere, è palesemente vessatoria.

Essa assoggetta l'esercizio di un diritto costituito, alla perdita parziale del proprio trattamento di quiescenza, acquisito col lavoro e col versamento dei contributi proporzionali.

Ognuno si accorge come la norma sia stata escogitata per rendere praticamente inoperante e paralizzare di fatto il diritto alla cessazione dal servizio permanente dopo venti anni e prima di avere raggiunto l'età del proprio grado.

Vi è anche un illecito arricchimento della Amministrazione che si appropria delle maggiori trattenute operate sullo stipendio dell'ufficiale ai fini dell'incremento del suo trattamento di quiescenza, in relazione al grado raggiunto.

È dubbia la stessa legittimità costituzionale della norma, sotto il riflesso che la Costituzione garantisce ai lavoratori il diritto al trattamento di quiescenza, onde tale diritto — una volta verificatesi le condizioni previste dalla legge generale ordinaria perchè sorga — diventa intangibile anche nel *quantum* stabilito dalla legge medesima.

La norma comunque è in contrasto coi principi fondamentali dell'ordinamento pen-

sionistico che fa dipendere il trattamento di quiescenza dalla quantità e dalla qualità del lavoro prestato; ed è anche in contrasto col principio della irrinunciabilità al diritto di pensione; la norma in esame si risolve infatti sul piano oggettivo, nella imposizione di una rinuncia al trattamento di quiescenza proprio del grado raggiunto.

Non si trova una disposizione simile nel vasto campo dei rapporti di lavoro sia pubblico che privato. Ed è noto che lo stato giuridico degli ufficiali comporta, per espresa disposizione di legge, un rapporto di impiego; quindi un rapporto di lavoro.

Sul piano sociale, umano e dello stesso rendimento del lavoro, il contenuto della disposizione non è meno assurdo ed aberrante.

Si pensi allo stato d'animo dell'ufficiale che — maturata la decisione di cessare dal rapporto di impiego — si sente costretto a rimanere in servizio solo perchè si trova in condizioni economiche che non gli consentono di rinunciare ad una quota della sua pensione...

Confidiamo pertanto che il Senato dia la sua approvazione al nostro disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Nell'articolo 43, comma terzo, della legge 10 aprile 1954, n. 113, sono soppresse le parole « In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano computando a tutti gli effetti il periodo di servizio trascorso nei gradi superiori ».

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.